

**Società sportiva**  
**“POLISPORTIVA TRE PIETRE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”**

**STATUTO**

**ART. 1**

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita con sede in Firenze in via Carlo del Greco, 7, un'associazione che assume la denominazione di “POLISPORTIVA TRE PIETRE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”, società sportiva apolitica, senza finalità di lucro, né di speculazione che riunisce tutti i cittadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dal presente Statuto.

Il sodalizio si conforma alle Norme ed alle Direttive degli Organismi dell'Ordinamento Sportivo con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva a cui l'Associazione dilettantistica intende affiliarsi mediante delibera del Consiglio Direttivo. L'Associazione potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale e anche all'estero. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati. Essa non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche.

**ART. 2**

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non persegue fini di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi, culturali e solidali, e si propone di offrire ai soci idonei ed efficienti servizi per il soddisfacimento di interessi collettivi. L'Associazione per il raggiungimento degli scopi associativi può avvalersi della collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi, potrà erogare compensi, premi, indennità e rimborsi forfettari conformemente alla legislazione vigente.

**ART. 3**

Gli scopi della Polisportiva Tre Pietre – Associazione Sportiva Dilettantistica sono quelli di concepire l'attività ginnica sportiva quale fattore che tenga conto della visione complessiva delle esigenze culturali e sociali della popolazione. L'associazione si propone perciò di operare tenendo conto delle realtà locali e complessive del Paese e di sviluppare tutte le iniziative atte a promuovere attività che esaltino i concetti formativi, partecipativi e di prevenzione delle attività ginniche sportive, creando le premesse per un sempre più esteso rapporto fra Istituzioni e Cittadini nel quadro dei programmi dell'associazione. Si propone inoltre di:

- Sviluppare e promuovere attività sportive dilettantistiche, agonistiche e non agonistiche legate alle discipline della Pallavolo, Arti Marziali, Ginnastica Artistica, Calcio, e di qualsiasi altra nuova disciplina sportiva promossa ed approvata dal Consiglio Direttivo.
- Organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- Promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- Studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- Gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- Indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- Ricercare rapporti di collaborazione con le Istituzioni per la realizzazione e la gestione di impianti, servizi sportivi ed attività propedeutiche. Le strutture gestite dovranno essere disponibili in modo concordato per le Istituzioni Pubbliche, affinché si realizzino anche attività da loro promosse;

- Organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

Inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- Allestire e gestire punti di ristoro, bar e attività similari, collegati ai propri impianti.

Potrà inoltre, in occasione di manifestazioni sportive e ricreative:

- Effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- Esercitare in via marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- Svolgere tutte quelle attività necessarie o utili per il conseguimento delle finalità previste, sportive, ricreative, culturali e sociali.

Questi fondamentali indirizzi di attività dovranno divenire l'obbiettivo costante di coloro che saranno di volta in volta chiamati a dirigere l'associazione sportiva.

#### **ART. 4**

Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividono gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto ed ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. Le società, Associazioni od Enti che intendono diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità alla vita associativa.

#### **ART. 5**

La qualità di socio dà diritto:

- A partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- A partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti.
- A godere dell'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- All'osservanza dello statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- Al pagamento del contributo associativo.

#### **ART. 6**

I soci sono tenuti a versare un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera Consiglio Direttivo ed in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote ed i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

#### **ART. 7**

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

#### **ART. 8**

Le dimissioni di socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione, sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) Che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) Che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo sociale per un periodo superiore a un mese decorrente dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) Che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- d) Che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

#### **ART.9**

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'art. 8, e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci, che avviene decorsi 20 giorni dall'invio

del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

#### **ART. 10**

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- Quote e contributi degli associati;
- Quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati a sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- Contributi dell'Unione Europea di organismi internazionali;
- Entrate da prestazioni di servizi convenzionati;
- Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste sottoscrizioni anche a premi;
- Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto dello scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalle Legge. In caso di eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

#### **ART. 11**

L'esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli Associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli Associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

#### **ART. 12**

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli Associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei revisori dei conti.

Tutte le cariche sono gratuite.

#### **ART. 13**

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale e ove si svolgono le attività almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data, l'orario della prima e della seconda convocazione.

#### **ART. 14**

L'assemblea Ordinaria:

- a) Approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- c) Approva gli eventuali regolamenti;
- d) Elegge la Commissione elettorale composta da almeno quattro soci. La commissione elettorale elabora le liste dei candidati, predispone lo svolgimento delle elezioni e ne controlla la regolarità.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta

richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro sette giorni dalla data della richiesta.

#### **ART. 15**

L'Assemblea di norma è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione con la nomina dei liquidatori. Le delibere dell'Assemblea a maggioranza qualificata dei tre quinti dei soci presenti per le modifiche statuarie e dei tre quinti degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

#### **ART. 16**

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti, o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Nelle Assemblee – ordinaria e straordinaria - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo, in regola con il pagamento delle quote annuali. Non è ammesso il voto per delega.

#### **ART. 17**

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

#### **ART. 18**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri scelti fra i soci maggiorenni. I membri del consiglio non possono ricoprire cariche in altre società ed associazioni sportive nell'ambito della stessa federazione sportiva o disciplina associata riconosciuta dal CONI, oppure nell'ambito della stessa disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva, pena la radiazione o la sospensione dall'incarico. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per 4 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; il Segretario, l'Amministratore, il Cassiere ed altri Consiglieri con responsabilità specifiche in ordine all'attività svolta per il conseguimento dei fini sociali.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è da effettuarsi mediante lettera da spedirsi anche attraverso la posta elettronica o consegnare a mano, almeno otto giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando intervengono la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:

- a) Curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- b) Redigere il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario;
- c) Predisporre i regolamenti interni;
- d) Stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale;
- e) Deliberare circa l'ammissione, e l'esclusione degli associati;
- f) Deliberare sulla costituzione e scioglimento delle sezioni sportive;
- g) Nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività di cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.
- i) Affidare con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.

#### **ART. 19**

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadono dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; Nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

**ART. 20**

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. Per le operazioni finanziarie di qualunque natura sono necessarie le firme congiunte del Presidente, del Cassiere o in sua assenza, di un altro membro designato dal Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Assemblea dei Soci, per l'elezione del nuovo Presidente.

**ART. 21**

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo supplisce nei momenti di impedimento o di assenza, nei compiti conferiti.

**ART. 22**

Il Segretario collabora con il Presidente e con il Vice Presidente nell'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, provvede alla tenuta dei libri sociali, redige il verbale di ogni attività, appone la firma ai verbali del Direttivo insieme al Presidente, dopo avere dato lettura degli stessi ed averne atteso l'approvazione.

**ART. 23**

All'Amministratore è affidato il libro cassa e le registrazioni sui libri contabili dell'Associazione. Viene affidata la sovrintendenza di tutto il movimento finanziario, la conservazione dei beni mobili ed immobili, e il controllo dell'andamento economico dei diversi settori di attività; provvede a mettere in atto sotto il profilo amministrativo le decisioni degli organi sociali e provvede ad eventuali recuperi crediti nonché ad effettuare acquisti. Per lo svolgimento di tali compiti può avvalersi di soci collaboratori, nominati dal Consiglio Direttivo.

**ART. 24**

Al Cassiere viene affidato il controllo e l'effettuazione del movimento bancario con firma congiunta del Presidente, o in sua assenza, con altro membro designato dal Consiglio Direttivo; provvede inoltre alle operazioni di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.

**ART. 25**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri eletti su proposta della Commissione Elettorale durante il rinnovo del Direttivo; restano in carica per quattro anni e possono essere non soci, eleggibili tra tutti i cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età. La nomina del Presidente è effettuata all'interno del Collegio stesso. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare l'andamento amministrativo, la regolare tenuta dei libri, la corrispondenza dei bilanci alle scritture vigilare sul rispetto dello Statuto. Si riunisce quando lo ritiene necessario ma almeno una volta l'anno. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

**ART. 26**

La carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

**ART. 27**

I colori sociali sono Arancione e Blu. E' facoltà delle singole sezioni di attività sportiva adattare un altro colore, in alternativa, per motivi di ospitalità nei confronti di altre squadre o società che abbiano lo stesso colore o colore facilmente confondibile. L'emblema della Polisportiva Tre Pietre – Associazione Sportiva Dilettantistica è costituito da un fac-simile dell'UOMO VITRUVIANO.

**ART. 28**

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali ( Libro verbali Assemblea, Libro verbali Consiglio Direttivo e Libro Soci), l'associazione assicura una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, sono messi a disposizione dei soci per la consultazione.

**ART. 29**

I settori di attività sportiva sono formati da tutti i soci praticanti appartenenti ad ogni attività sportiva. Ogni sezione dovrà nominare nel proprio seno un responsabile di settore che collaborerà con il Consiglio Direttivo, quale portavoce, con proposte, suggerimenti ed altro, dando rendiconto di tutta l'attività svolta dalla sezione

durante riunioni di consiglio. In seno al Consiglio Direttivo, il responsabile di settore non ha diritto di voto per le delibere decisionali.

Al responsabile di settore spetta il compito di:

- a) Mantenere rapporti e partecipare a riunioni con le Federazioni o con le Leghe specifiche degli Enti di Promozione;
- b) Mantenere collegamenti con le altre sezioni di attività;
- c) Contribuire alla formazione di sempre nuove programmazioni per espandere l'organizzazione e l'acquisizione di nuovi soci;
- d) Coadiuvare gli istruttori per coordinare l'attività;
- e) Presentare il rendiconto di previsione entro il 30 giugno di ogni anno.

#### **ART. 30**

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, determina la destinazione del patrimonio attivo e le modalità di liquidazione. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre/quinti degli associati aventi diritto al voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato uno o più liquidatori, scegliendoli anche fra i non Soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti al fine di perseguire finalità sportive di utilità generale, ad Enti od Associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23.12.1996 n°. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

#### **ART. 31**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 06 Maggio 2009.

---

Firenze, 06 Maggio 2009